



Deliberazione n. _____

1753/C

adottata dal Commissario Straordinario in data 30 DIC 2016

Su proposta del Responsabile del Servizio Affari Generali

Oggetto: **Art. 25 C.C.N.L. dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del S.S.N. 1998/2001 - Tribunale di Cagliari Seconda Sezione Penale - procedimento n. 4858/2014 R.G., R.G.N.R. 2770/2009 - sentenza n. 2811/2015 - Rimborso spese legali al Dott. XX1 ed al Dott. XX2.**

PREMESSO che i Dott.ri XX1, XX2 e XX3, ex dipendenti della A.S.L. n. 7 di Carbonia in qualità di Dirigenti Medici, sono stati sottoposti, unitamente ad altri imputati, a procedimento penale n. 13447/13 r.n.r. - n. 1402/2015 reg. G.I.P. in relazione a fatti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio;

CONSIDERATO - che i Dott.ri XX1 e XX2, rispettivamente con nota prot. n. 1157 del 19/01/2010 e con nota prot. n. 1732 del 26/01/2010, hanno comunicato all'Azienda l'apertura del procedimento penale nei loro confronti e la nomina del difensore di fiducia nella persona dell'avv. Guido Manca-Bitti del Foro di Cagliari;

- che il Dott. XX3, con nota prot. n. 1953 del 28/01/2010, ha comunicato all'Azienda l'apertura del procedimento penale nei suoi confronti e la nomina del difensore di fiducia nella persona dell'avv. Massimiliano Ravenna del Foro di Cagliari;

ATTESO che il procedimento giudiziario di cui trattasi è stato definito con sentenza n. 2811 del 28/07/2015 depositata il 26/10/2015 (passata in giudicato per quel che riguarda la posizione dei Dott.ri XX1, XX2 e XX3) la quale ha disposto l'assoluzione di tutti gli imputati con la formula "*perché il fatto non sussiste*";

ACQUISITE in sede aziendale:

- la nota PG/2015/27270 nonché la nota PG/2015/27271 del 27/11/2015 aventi ad oggetto la richiesta di rimborso delle spese legali sostenute dal Dott. XX1 e dal Dott. XX2 nel giudizio in questione, per le prestazioni professionali svolte dall'avv. Manca-Bitti, con allegate le fatture emesse dall'avv. incaricato, non quietanzate, redatte in applicazione dei valori tabellari di cui al D.M. n. 55/2014, nella misura massima e con l'ulteriore aumento del 40% per particolare complessità o gravità, entità o numero delle imputazioni, pregio dell'opera prestata, risultati ottenuti, particolari circostanze, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del medesimo decreto, per un importo complessivo pari ad € 12.709,83 per ciascun assistito;

- altresì la nota PG/2016/8542 del 15/04/2016 avente ad oggetto la richiesta di rimborso delle spese legali sostenute dal Dott. XX3 nel medesimo procedimento, per le prestazioni professionali svolte dall'avv. Massimiliano



Ravenna, con allegate le fatture emesse a titolo di acconto e saldo dall'avv. incaricato, non quietanzate, redatte in applicazione dei valori tabellari di cui al D.M. n. 55/2014, oltre la misura massima, per un importo complessivo pari ad € 12.646,40;

ACQUISITE successivamente in sede aziendale le note integrative PG/2016/20266 del 15/09/2016 e PG/2016/20138 del 14/09/2016, con la quale il Dott. XX1 ed il Dott. XX2 hanno trasmesso all'Azienda le fatture quietanzate dall'avv. Guido Manca-Bitti;

VISTO l'art. 25, 1° comma, del C.C.N.L. dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del S.S.N. 1998/2001, il quale prevede che *“l'azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso”*;

VISTO l'art. 25, 2° comma, del medesimo C.C.N.L., il quale prevede che *“qualora il dirigente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa che sarebbe stata a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolti da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse”*;

ATTESO che l'Azienda, con deliberazione n. 123/C del 10 novembre 2009, ha indetto una procedura pubblica per la formazione di un elenco di avvocati dal quale attingere per il conferimento di incarichi di assistenza e rappresentanza legale ed ha approvato il relativo avviso, pubblicato in data 11 novembre 2009 con termine per la presentazione delle domande fissato per l'11 dicembre 2009, prorogato, in virtù della riapertura dei termini prevista con deliberazione n. 77/C del 21 gennaio 2010, al 9 febbraio 2010, ed infine riaperto in via definitiva, senza previsione di un termine di scadenza per la presentazione delle domande, con deliberazione n. 436/C del 31 marzo 2010;

CONSIDERATO che ai sensi dell'avviso sopra citato gli avvocati interessati, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione all'elenco, si impegnano ad applicare i valori minimi previsti dal tariffario forense e che a seguito dell'abrogazione delle tariffe professionali forensi disposta dall'art. 9 del D.L. n. 1/2012 e dell'introduzione delle nuove tabelle dei parametri forensi contenute nel D.M. n. 55 del 10/03/2014 (rubricato “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31.



dicembre 2012, n. 247”), tale obbligo è da intendersi attualmente riferito all’applicazione delle massime percentuali di variazione in diminuzione sui valori medi tabellari, di cui agli articoli 4 comma 1, 12 comma 1 e 19 del medesimo decreto;

RICHIAMATO il regolamento aziendale per la disciplina del patrocinio legale dei dipendenti, approvato con Deliberazione n. 674/C del 06/05/2016, il quale, all’art. 8, rubricato “*Rimborso spese legali al dipendente che abbia scelto il legale di sua esclusiva fiducia*” prevede che “*Al dipendente, assistito da legale di sua esclusiva fiducia, l’Azienda, alla conclusione definitiva favorevole del procedimento, valutata ogni insussistenza di conflitto di interesse, rimborserà le spese legali nel limite massimo dell’importo che sarebbe stato a carico dell’Azienda qualora l’avvocato fosse stato scelto da quest’ultima fra gli iscritti nell’elenco aziendale di avvocati dal quale attingere per il conferimento di incarichi di assistenza e rappresentanza legale (di cui alla deliberazione n. 436/C del 31 marzo 2010). Il limite massimo della tariffa, come sopra detto, è fissato nella misura dei minimi tabellari/tariffari in quanto tali parametri sono quelli che l’Azienda applica per il pagamento dei compensi professionali ai legali iscritti all’elenco. Per tale motivo la regola del limite massimo dell’importo a carico dell’Azienda si applica anche alle istanze di patrocinio legale proposte in epoca antecedente all’adozione del presente regolamento ma successive all’istituzione dell’albo aziendale e non ancora liquidate, in quanto la medesima disposizione costituisce mera applicazione di quanto già previsto dalla normativa contrattuale richiamata.*”

RITENUTO che nel caso di specie ricorrano gli estremi di cui all’art. 25 del C.C.N.L. di categoria e dell’art. 8 del regolamento aziendale per la disciplina del patrocinio legale dei dipendenti;

CONSIDERATO che il procedimento giudiziario di cui trattasi si è definitivamente concluso in modo favorevole per gli imputati che hanno presentato istanza di rimborso;

VERIFICATA l’insussistenza di qualsiasi conflitto di interesse;

RITENUTO

- per quanto sopra esposto, di dover procedere al rimborso delle spese legali in favore dei Dott.ri XX1 e XX2 soltanto nei limiti dei valori minimi tabellari di cui al vigente D.M., con l’aumento del 40% *ex art.* 12 comma 1, tenuta in debita considerazione la complessità della vicenda e dell’istruttoria processuale emergente dalla lettura della sentenza, per un importo pari ad € 3.493,13 ciascuno;
- di non poter al momento procedere al rimborso delle spese legali in favore del Dott. XX3 in quanto il richiedente non ha trasmesso all’Azienda le fatture debitamente quietanzate dal suo difensore di fiducia e che in ogni caso, al verificarsi di tale condizione, il rimborso potrà essere effettuato soltanto con i limiti di cui sopra;

ATTESTATO che il presente atto non contrasta con gli obiettivi di contenimento di spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 63/24 del 15 dicembre 2015 ed è coerente con il percorso di



efficientamento del sistema aziendale adottato con delibera n. 281/C del
29/02/2016;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

per i motivi esposti in narrativa:

- di liquidare in favore dei Dott.ri XX1 e XX2, in parziale accoglimento dell'istanza di rimborso delle spese legali sostenute per la loro difesa nel procedimento penale n. 13447/13 r.n.r. - n. 1402/2015 reg. G.I.P., concluso con sentenza con sentenza n. 2811 del 28/07/2015, depositata il 26/10/2015 (passata in giudicato per quel che riguarda la posizione dei richiedenti), l'importo di € 3.493,13 ciascuno;
- di far gravare per la quota di competenza dell'anno il costo di € 6.986,26 sul codice A802020101 "Sopravvenienze passive per acquisti di beni e servizi" del vigente piano dei conti aziendale, sul centro di costo n. 10110102 del Servizio AA.GG. e Legali, sulla sub-autorizzazione BS07_AFFGEN, anno 2016, n. 1, sub 47;
- di attestare che il presente atto non contrasta con gli obiettivi di contenimento di spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo di cui alla deliberazione della giunta Regionale n. 63/24 del 15 dicembre 2015 e è coerente con il percorso di efficientamento del sistema aziendale adottato con delibera n. 281/C del 29/02/2016.
- di demandare al Servizio Bilancio e Contabilità il compito di pagare l'importo sopra indicato, tramite ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale.

Il Commissario Straordinario
Dott. Antonio Onnis

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Maria Fanni Pittau



Il Direttore Sanitario
Dott. Silvio Maggetti

Responsabile S.C. AA.GG.LL.
Dott.ssa Maria Teresa Garau

S.C. AA.GG.LL.
Dott.ssa Irene Diana



Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione

n. 1758/c del 30 DIC 2016

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio della A.S.L. n. 7

a partire dal 31 DIC 2016

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it

Servizio Affari Generali

